

SCIENZA & MESTIERI

Trimestrale del Collegio
degli Ingegneri del Trentino



ANNO XI
NUMERO 3



Integrazione di un modello
del ciclo idrologico a scala di bacino attraverso
un modello di scioglimento nivale

Un progetto
per la messa in sicurezza
del territorio della
Provincia Autonoma di Trento

Il rimborso dell'IRAP
Ne ha diritto il professionista?

Il rimborso dell'IRAP

Ne ha diritto il professionista?

di DIEGO UBER

L'IRAP, ovvero Imposta Regionale sulle Attività Produttive, è un tributo che "colpisce" i titolari di redditi da lavoro autonomo, la cui attività sia caratterizzata da una *autonoma organizzazione*.

Richiedere ed ottenere il rimborso dell'Irap versata negli ultimi quattro anni è un diritto che spetta a molti professionisti. Vediamo perché.

Il nodo cruciale è definire l'*autonoma organizzazione* e verificare se la nostra attività può essere classificata come tale oppure no. Nel caso in cui la nostra attività professionale non rientri nella fattispecie di *autonoma organizzazione* l'imposta non è dovuta e possiamo pretendere il rimborso di quanto versato negli ultimi quattro anni, o più precisamente, negli ultimi 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.

L'esistenza o meno della *autonoma organizzazione* deve essere valutata di caso in caso: assenza di dipendenti, struttura minima, indispensabilità del professionista per l'esecuzione e la

prosecuzione dell'attività, sono tutti elementi a favore del contribuente.

Ad oggi le pronunce giurisprudenziali, sia di primo che di secondo grado (la Cassazione non ha ancora affrontato la questione), hanno dato differenti interpretazioni circa l'*autonoma organizzazione* e, conseguentemente, di quali siano i soggetti tenuti al versamento del tributo. È però importante precisare che le sentenze di primo grado hanno quasi sempre dato ragione al contribuente, sancendo il suo diritto al rimborso; mentre in secondo grado la percentuale delle pronunce favorevoli è stata più bassa. Tuttavia, è rilevante segnalare che alcune Commissioni Tributarie di secondo grado (Piemonte ed Emilia Romagna) hanno sentenziato l'esclusione dal tributo per i professionisti iscritti ad un albo professionale. Questo perché l'elemento personale, c.d. *intuitus personae*, che lega il cliente al professionista è prevalente rispetto all'organizzazione. Queste due sentenze stabiliscono

pertanto che coloro che appartengono alle c.d. *professioni protette* – ovvero ingegneri, architetti, geometri, commercialisti, ecc. - non sono soggetti all'Irap, e quindi non sono tenuti a versarla ed hanno diritto al rimborso.

Anche la Commissione Tributaria di Trento ha affrontato la questione ed ha dato ragione, seppure in termini meno radicali rispetto alle Commissioni di Piemonte ed Emilia Romagna, al contribuente. L'elemento cruciale analizzato è stato l'effettiva situazione organizzativa del contribuente, e la decisione è stata adottata sulla base della struttura di cui il contribuente era dotato. Prima di passare a presentare le modalità per la richiesta di rimborso, è però necessario ricordare che chi si è avvalso, nel corso del 2003, della facoltà di aderire ad una delle forme di condono ha implicitamente rinunciato al diritto di rimborso (anche se qualche "audace" sostiene che ciò non sia così scontato!). Cosa è quindi opportuno fare e come è necessario agire? Ecco



in sintesi i principali passi da seguire.

- 1) Verificare di non aver aderito ai condoni fiscali 2003;
- 2) Verificare l'importo che si può chiedere a rimborso. Per importi inferiori a Euro 1.000 non è "conveniente" intraprendere il procedimento;
- 3) Analizzare la propria struttura organizzativa, verificando l'assenza di una *autonoma organizzazione*;
- 4) Predisporre e presentare istanza di rimborso al competente Ufficio delle Entrate;
- 5) Attendere il diniego da parte dell'Ufficio delle Entrate;
- 6) Predisporre e depositare il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale (1° grado);
- 7) Nel caso in cui il ricorso sia vinto in primo grado, è comunque necessario predisporre e depositare un nuovo ricorso alla Commissione Tributaria Regio-

nale (2° grado): ciò in quanto l'Ufficio delle Entrate avrà presentato automaticamente ricorso contro la pronuncia di primo grado (a voi favorevole);

8) Attendere la liquidazione di quanto a voi spettante. Qualora gli importi richiesti a rimborso siano superiori a Euro 2.582,28, per la presentazione del ricorso dinnanzi alle Commissioni Tributarie è necessaria l'assistenza di un difensore abilitato (ad esempio un commercialista).

Questo procedimento non assicura tuttavia il rimborso dell'Irap. Le Commissioni Tributarie, sia di primo che secondo grado, possono dare torto al contribuente. Inoltre, anche in caso di esito favorevole in tutti i gradi di giudizio, è opportuno ricordare che i tempi per la conclusione del procedimento sono molto lunghi (nel migliore delle ipote-

si, la liquidazione di quanto spettante non avviene prima di 2-3 anni!).

Per tutti i motivi sopra esposti è utile valutare, magari con il proprio consulente di fiducia, l'opportunità di presentare il ricorso, considerando in particolare:

1. l'esistenza dell'effettivo diritto al rimborso;
2. l'entità del rimborso stesso;
3. i costi procedurali;
4. i tempi dell'eventuale liquidazione.

Se l'analisi costi-benefici dovesse infine far propendere per il ricorso, si allega di seguito il fac-simile per la presentazione dell'istanza.

FAC-SIMILE DI ISTANZA DI RIMBORSO DELL'IRAP

Fonte: <http://www.cst.it/documenti/istanzirap/IstanzaRimborsoIrap.rtf>

Alla Agenzia delle Entrate

Ufficio di

Via _____, n. ____

Cap -

Raccomandata A.R.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ domiciliato in _____, via _____ n. _____, codice fiscale _____, esercente l'attività professionale di _____, con studio in _____ via _____, n. _____

PREMESSO

- 1) che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l'anno 1998, della somma di £ _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l'anno 1998, della somma di £ _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l'anno 1998, della somma di £ _____, per un totale relativo al periodo d'imposta 1998 pari a £ _____;



- 2) che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l'anno 1999, della somma di £ _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l'anno 1999, della somma di £ _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l'anno 1999, della somma di £ _____, per un totale relativo al periodo d'imposta 1999 pari a £ _____;
- 3) che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l'anno 2000, della somma di £ _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l'anno 2000, della somma di £ _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l'anno 2000, della somma di £ _____, per un totale relativo al periodo d'imposta 2000 pari a £ _____;
- 4) che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l'anno 2001, della somma di £ _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l'anno 2001, della somma di £; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l'anno 2001, della somma di £ _____, per un totale relativo al periodo d'imposta 2001 pari a £ _____;
- 5) che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di primo acconto IRAP per l'anno 2002, della somma di € _____; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di secondo acconto IRAP per l'anno 2002, della somma di €; che in data _____ provvedeva al versamento, a titolo di saldo IRAP per l'anno 2002, della somma di € _____, per un totale relativo al periodo d'imposta 2002 pari a € _____;
- 6) che pertanto, con riferimento al periodo 1998 - 2002, gli importi complessivamente versati a titolo di IRAP risultano pari ad Euro _____

CONSIDERATO

- che l'art. 2 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 individua il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive nell'"esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi";
- che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 156 del 21 maggio 2001, ha affermato che il presupposto dell'IRAP non è integrato "nel caso di una attività professionale ... svolta in assenza di elementi di organizzazione", ossia che se vengono meno gli "elementi dell'organizzazione" viene altresì meno il presupposto dell'IRAP;
- che il sottoscritto svolge la propria attività professionale con prevalente apporto di lavoro proprio (ndr. Indicare gli elementi di fatto a riprova di tale affermazione, ad. es., esiguità di beni



strumentali impiegati, assenza di dipendenti, ecc.); la struttura organizzativa è intimamente connessa e vincolata alla figura del professionista e, pertanto, nel caso di specie non risulta configurabile un'attività autonomamente organizzata;

- che, nel caso di specie, emerge con chiarezza la carenza in capo al sottoscritto della soggettività passiva ai fini IRAP.

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto

CHIEDE

che codesto Ufficio voglia disporre il rimborso delle somme indicate in premessa versate a titolo di IRAP per il periodo 1998-2002, oltre ai corrispondenti interessi di legge.

_____ li, _____

In fede


ALLEGATI:

- 1) copie ricevute versamenti effettuati;
- 2) copia mod. UNICO/99 - IRAP;
- 3) copia mod. UNICO/2000 - IRAP;
- 4) copia mod. UNICO/2001 - IRAP;
- 5) copia mod. UNICO/2002 - IRAP;
- 6) copia documentazione comprovante l'assenza di autonoma organizzazione (ad es. Quadro RE, modello UNICO, e altra documentazione comprovante la mancanza di organizzazione quale il registro dei beni ammortizzabili)

di Diego Uber

Dottore Commercialista e
revisore dei conti in Trento

CENTRO RACCOLTA e RECUPERO SCARTI DEL LEGNO



RITIRO LEGNO DA DEMOLIZIONI, RAMAGLIE, RIFIUTI LIGNEI,
SOTTOPRODOTTI DELLA PRIMA LAVORAZIONE DEL LEGNO

VENDITA PRODOTTI ENERGETICI

Cippato - pellets - segatura - legna - trucioli

www.cr3.it info@cr3.it

CIMEGO (TN) - 0465 622093 fax 0465 620542